

## **RELAZIONE**

### **Premessa**

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

### **Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa**

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

### **Art. 2 Contributo straordinario per la ristrutturazione dell'immobile ex Seminario vescovile di Reggio Emilia**

Con il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15, si prevede la concessione di un contributo straordinario al Comitato Reggio Città Universitaria per la ristrutturazione dell'immobile, ex seminario vescovile, ubicato a Reggio Emilia da destinare a sede universitaria e studentato per un importo di euro 500.000,00 sull'esercizio 2020.

### **Art. 3 Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale"**

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale" con sede in Modena, della quale è socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale"), per un importo pari a euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2020. Tale intervento si rende necessario per adeguare la consistenza del fondo di dotazione al volume di attività della Fondazione stessa, che supera i 13 milioni di euro.

### **Art. 4 Incremento del fondo di dotazione della "ATER Fondazione"**

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare il patrimonio della "ATER Fondazione" con sede in Modena della quale è già socia ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 21 (Partecipazione della Regione

Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione “ATER Fondazione”) per un importo pari a euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, allo scopo di supportare la recente trasformazione da associazione a fondazione di partecipazione adeguando la consistenza del fondo di dotazione al volume di attività della Fondazione stessa, che supera i 9 milioni di euro.

#### **Art. 5 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria**

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie negli esercizi 2020, 2021, 2022 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

#### **Art. 6 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale**

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

#### **Art. 7 Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d'acqua e del mare**

La norma autorizza una spesa pari a 1.000.000,00 di euro, relativamente all'esercizio 2020, per la realizzazione di azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d'acqua e del mare con particolare riferimento alla necessità di intercettare i materiali di plastica.

La plastica rappresenta infatti circa il 75% dei rifiuti rinvenuti nelle campagne di pulizia dei fiumi, e nelle spiagge, come evidenziato anche nella direttiva UE 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Per le finalità stabilite, la norma autorizza il trasferimento delle risorse all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quale soggetto attuatore delle azioni necessarie, nell'ambito delle attività in materia di prevenzione che già svolge.

#### **Art. 8 Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici**

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2020, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022.

## **Art. 9 Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci**

L'articolo trae fondamento dalla L.R. 30 GIUGNO 2014, N.10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15) - che prevedeva per il triennio 2014/2016 il finanziamento di interventi volti a perseguire la crescita del trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo delle merci mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi che consentivano da un lato una riduzione dell'inquinamento ambientale e dall'altro l'incremento della sicurezza della circolazione.

La Regione intende continuare a trasferire quote di traffico di trasporto merci dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria nonché a quella fluviale/fluviomarittima, disincentivando il trasporto stradale, con la possibilità di diversione di nuovi traffici merci verso modalità più sostenibili, in vista della auspicata ripresa economica.

### Ragioni a sostegno dell'attivazione della misura di incentivazione al trasporto ferroviario merci

La disciplina è simile alla precedente Legge regionale n.10/2014 qualificato come aiuto di Stato [Aiuto SA.38152 (2014/N) - Decisione C(2014)4025 del 13/06/2014 (GU UE del 22/08/2014 C280/24)]. Anche in questo caso l'aiuto, con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019 (Aiuto SA.54990), è stato ritenuto compatibile con il trattato in quanto fa fronte alle carenze del mercato ed è quindi necessario un intervento pubblico tenendo conto che il trasporto su strada non sostiene i costi delle esternalità negative che impone alla collettività.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario la misura mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci e si prefigge di rafforzare la catena del trasporto intermodale e sviluppare il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada.

Le ulteriori ragioni a sostegno della misura di incentivazione e le condizioni del contesto, sono le seguenti:

- Riequilibrio del trasporto merci per la riduzione dell'inquinamento ambientale. Nonostante i grossi sforzi messi in campo nel settore energetico, ambientale e trasportistico (bando Ecobonus, Pair2020 ecc.) la Regione non ha raggiunto gli obiettivi comunitari sull'inquinamento atmosferico e intende prendere ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria e la proposta di legge persegue queste finalità. Trasportare le merci su gomma infatti ha un costo esterno 21 volte più elevato rispetto al trasporto ferroviario e provoca un consumo di energia primaria di 2,5 volte superiore al trasporto su ferro, a parità di tonnellate movimentate. (Si rimanda al bilancio ambientale della legge10/2014).
- Sostegno all' incremento del traffico merci su ferrovia. La crisi economica ha determinato dal 2008 un crollo del trasporto ferroviario merci. Dal 2010 si è registrata un'inversione di tendenza dovuta soprattutto ai benefici indotti dalle Leggi regionali 15/2009 e 10/2014 che hanno sostenuto i traffici ferroviari aggiuntivi con origine e/o destinazione in Emilia-Romagna e hanno consentito di avvicinare la competitività del trasporto merci su ferro a quello su gomma,

permettendo una consistente diversione modale. Nel 2016, le merci movimentate su ferrovia sono arrivate a circa 19,6 milioni di tonnellate, raggiungendo una quota finora mai toccata. Nel secondo semestre del 2018 il forte rallentamento della crescita economica ha portato invece ad una diminuzione del traffico. In base ai primi dati rilevati riteniamo che il traffico sia calato in Regione di circa - 2,8% rispetto al 2017. Lo scenario futuro indica una riduzione dell'intensità della crisi, ma è noto che il pieno recupero del traffico ferroviario merci è molto difficile una volta cessato. Sono quindi necessarie disposizioni per contrastare il calo del traffico ferroviario ed evitare che una sua erosione soprattutto dopo gli effetti positivi ottenuti negli anni scorsi;

- Stabilizzazione ulteriore del traffico merci su ferrovia in relazione alla capacità infrastrutturale. L'assetto infrastrutturale regionale al servizio delle merci è in via di completamento con il potenziamento e l'attivazione di alcuni nodi più strutturati e meglio localizzati. Continuano gli investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione di traffico nell'ambito delle reti TEN-T, tre delle quali percorrono la Regione (BAC, MED e SCAN-MED). La capacità equivalente totale, espressa in tonnellate movimentabili sta aumentando e supererà, a regime, i 28/30 milioni di tonnellate all'anno.

L'incentivazione al trasporto ferroviario merci è anche obiettivo primario del PRIT2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) in corso di approvazione, da perseguire parallelamente alle iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione per la crescita del sistema intermodale regionale denominato "cluster intermodale regionale" nel contesto nazionale e internazionale che la Regione sta già attivando.

La Misura rientra nell'ambito d'applicazione delle Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, giacché i contributi concessi alle imprese logistiche o agli MTO hanno anche l'effetto di aumentare la domanda di servizi ferroviari con un conseguente aumento di entrate per le imprese ferroviarie.

La quantificazione delle spese ammissibili nell'ambito del presente regime si basa sui risultati del calcolo del differenziale dei costi esterni tra il trasporto ferroviario e le modalità alternative, che emergono dallo studio della Price Waterhouse Coopers Advisory Spa (PWC) del 5/11/2015, aggiornato al 7/03/2016, commissionato dalle autorità italiane per la preparazione delle azioni a sostegno del trasporto ferroviario di merci in Italia.

#### **Art. 10 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza**

Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

### **Art. 11 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive correnti**

Con il presente articolo si autorizza l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

### **Art. 12 Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado**

Con il presente articolo si prevede una modifica al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)). La modifica proposta amplia la platea dei potenziali beneficiari: attualmente sono le imprese aderenti ai confidi vigilati dalla Banca d'Italia che hanno aggregato un altro confidi dal 2015 al 2018; con la modifica diventerebbero le imprese aderenti ai confidi vigilati dalla Banca d'Italia che hanno aggregato un altro confidi dal 2015 al 2020.

Vengono inoltre integrate le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale 26 del 2016 per gli esercizi 2020 e 2021 e contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

### **Art. 13 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative**

Con il presente articolo, si stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), sono integrate di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, in considerazione del fatto che anche per il biennio 2020/2021 la Regione riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta formativa e una elevata aderenza ai bisogni delle comunità e del territorio, intende finanziare progetti che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi.

### **Art. 14 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"**

Con il presente articolo, si stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) sono integrate di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, allo scopo di sostenere il funzionamento della scuola superiore sport invernali e turismo "ski college" dell'istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano - sede distaccata di Pievepelago - attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio. L'operatività della scuola inizialmente prevista a partire dal 2019 è invece slittata all'anno 2020

rendendo necessario a tal fine integrare l'esercizio finanziario 2022 per poter sostenere la scuola per il triennio 2020/2022.

#### **Art. 15 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo**

Con il presente articolo, si prevede che le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) siano integrate di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, allo scopo di svolgere le attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

#### **Art. 16 Copertura finanziaria**

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

#### **Art. 17 Entrata in vigore**

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2020.